SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1º giugno 2005, n. **105.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 274.070 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 294.390 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1º giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

DESIDEROSI di stabilire e rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i propri popoli e governi,

CONSIDERANDO che entrambi i paesi hanno un interesse comune nel progresso economico e che i rispettivi sforzi congiunti nell'interscambio reciproco della conoscenza tecnica scientifica e tecnologica contribuiranno nel conseguimento del loro sviluppo economico, tecnico, scientifico e culturale, tenendo in considerazione il principio della reciprocità di vantaggi e della non ingerenza negli affari interni d'ogni paese,

RICONOSCENDO che una tale cooperazione contribuirà allo stabilimento di rapporti privilegiati tra i due paesi nell'ambito della cooperazione in campo culturale, artistico e scientifico;

HANNO convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno, sulla base di reciprocità, per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

ARTICOLO 2

Le due Parti Contraenti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 3

Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso il supporto delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

ARTICOLO 7

Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.

ARTICOLO 8

Le Parti Contraenti rafforzeranno la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

ARTICOLO 9

Le Parti Contraenti offriranno, su base di reciprocità, borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi esecutivi di cui all'articolo 21 del presente Accordo.

ARTICOLO 10

Ciascuna delle due Parti Contraenti s'impegnerà ad incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 11

Le Parti Contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni artistico-culturali di rilievo.

ARTICOLO 12

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ARTICOLO 13

Le Parti Contraenti s'impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

ARTICOLO 14

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

ARTICOLO 15

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose.

ARTICOLO 16

Le Parti Contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituzioni e Organizzazioni scientifiche dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente. Detta cooperazione sarà attuata attraverso visite di esperti dei due Paesi, lo scambio di informazioni e documentazione, l'organizzazione congiunta di seminari, conferenze e mostre, la realizzazione di studi e progetti di ricerca comuni, ed ogni altra attività concordata dalle Pari nell'ambito delle finalità del presente Accordo.

ARTICOLO 17

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti Contraenti favoriranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche pubblici dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

ARTICOLO 18

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, anche ai fini di una collaborazione nel settore turistico, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ARTICOLO 19

Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a facilitare nel proprio territorio l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 20

Le due Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, attraverso la collaborazione fra le rispettive istituzioni governative e società di gestione come precisato nell'Allegato al presente Accordo.

ARTICOLO 21

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

ARTICOLO 22

Qualsiasi documento o informazione fornita da una Parte nell'ambito del presente Accordo non potrà essere divulgato ad uno Stato terzo senza previo accordo dell'altra Parte.

ARTICOLO 23

Le Parti Contraenti convengono di risolvere qualsiasi controversia tra di esse nell'ambito di quest'Accordo. Ogni controversia relativa all'interpretazione e applicazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte attraverso negoziati e canali diplomatici.

ARTICOLO 24

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 25

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente.
Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente.
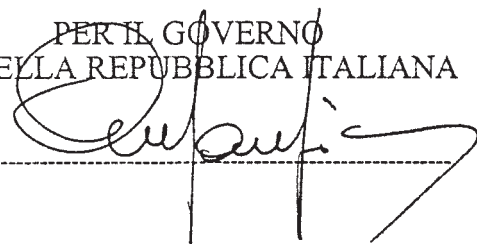
COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
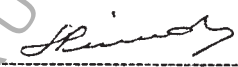
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Luanda il 16.7.2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'ANGOLA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Con riferimento all'articolo 20 dell'Accordo, le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua esecuzione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, disegno o modello industriale, trovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto d'autore, realizzati nel quadro dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti su tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità alle seguenti disposizioni:

1. Campo di applicazione

1.1. Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le Parti o i loro rappresentanti debitamente autorizzati non convengano altrimenti, fermo restando i principi previsti dall'Accordo stesso per quanto attiene alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, e dopo aver consultato la Commissione Mista.

1.2. Ai fini del presente Accordo, alla «proprietà intellettuale» si dà il significato indicato nell'articolo 2 della «Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale», firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Inoltre, si includono i diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli Aspetti di Proprietà Intellettuale connessi al Commercio (ADPIC), l'Allegato IC dell'Accordo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994.

1.3. Il presente Allegato definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte può acquisire i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente allegato, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti, mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente allegato in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, la quale rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte.

1.4. Le controversie in materia di proprietà intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti o i rappresentanti da essi designati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.5. La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato. La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo stesso. Ognuna delle Parti per quanto di sua pertinenza sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi e diritti derivanti dall'Accordo.

2. Ripartizione dei diritti.

2.1 Ciascuna Parte ha diritto, in conformità a quanto previsto dalla rispettiva legislazione nazionale, alla traduzione, alla riproduzione ed alla pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di relazioni e di libri che costituiscano un risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

2.2 I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1. del presente Allegato verranno ripartiti nel seguente modo:

a) Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno assicurati i diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante. Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante.

b) Se la proprietà intellettuale è stata creata in entrambe le Parti ed in seguito a ricerche congiunte dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascun partecipante spettano i diritti e proventi su tale proprietà intellettuale nel proprio Paese. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi viene stabilita dagli accordi sullo svolgimento dell'attività congiunta, tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come «ricerca congiunta» nei relativi accordi, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno ripartiti sulla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo a). Inoltre alle persone definite quali inventori o autori spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della legislazione nazionale del Paese ospitante.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) Indipendentemente dalle disposizioni di cui alla lettera b) del presente Allegato, se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una Parte ma non lo è dalle leggi dell'altra, il partecipante la cui legislazione preveda la tutela di questo tipo di proprietà intellettuale avrà il diritto di ottenere tutti i diritti e proventi. Inoltre, nel Paese partecipante a ricerche congiunte, in cui la legislazione nazionale non garantisca la tutela della proprietà intellettuale derivante da tali ricerche, le persone definite come inventori o autori di tale tipo di proprietà avranno diritto al trattamento nazionale previsto dalla Parte che garantisce la tutela di tale tipo di proprietà intellettuale, per quanto attiene a premi, benefici o altri vantaggi, compresi i proventi ai sensi di quanto stabilito alla lettera b).

3. Informazioni confidenziali di lavoro

Qualora un'informazione, indicata a tempo debito come «confidenziale di lavoro», venga fornita o creata nel quadro del presente Accordo, ciascuna delle Parti e dei partecipanti dovranno tutelare tale informazione in conformità con le leggi, regolamenti e prassi amministrative vigenti. L'informazione potrà essere identificata come «informazione confidenziale di lavoro» qualora:

a) sia segreta, nel senso che nel suo complesso o nella configurazione ed assemblaggio preciso delle sue componenti non sia generalmente nota né di facile accesso per le persone introdotte nei settori in cui venga normalmente utilizzato il tipo di informazione in oggetto;
b) la persona che ne abbia il possesso legale abbia adottato le misure adatte e ragionevoli al fine di mantenerla segreta;
c) abbia un valore commerciale in quanto informazione segreta.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3038):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 13 luglio 2004.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 ottobre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 ottobre 2004.

Relazione scritta presentata il 25 ottobre 2004 (atto n. S.3038 A) relatore sen. Calogero Sodano.

Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5588):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, con pareri delle commissioni I, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 1º marzo 2005 e il 17 maggio 2005.

Esaminato in aula il 17 maggio 2005 ed approvato il 18 maggio 2005.

05G0130

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO-LEGGE 17 giugno 2005, n. **106.**

Disposizioni urgenti in materia di entrate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di entrate e di immobili pubblici, nonché per incentivare i processi di concentrazione delle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive e di riscossione

1. Nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria».

2. Ai fini del versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni sull'utilizzo del criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nonché quelle sulla esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal comma 1.

3. In caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché di quello di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.

4. Resta ferma la facoltà di compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dell'acconto di cui al comma 2 eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, è prorogato al 30 settembre 2005.

Art. 2.

Premio di concentrazione

1. Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un premio di concentrazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e i ventiquattro mesi successivi;

b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE;

c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di aggregazione devono aver esercitato attività omogenee nei due periodi d'imposta precedenti alla data in cui è ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo.

2. Il premio di concentrazione spetta a condizione che la concentrazione o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e consiste in un contributo nella forma del credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ed è pari al dieci per cento dell'importo risultante dalla differenza tra:

a) la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione; e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.

3. Ai fini del comma 2, si fa riferimento al valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l'aggregazione è ultimata. Per le imprese residenti in Stati membri dell'Unione europea, si fa riferimento al valore della produzione netta, determinato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle attività produttive, è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

7. Gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall'anno 2005, per gli importi indicati dall'allegato 1.

8. All'onere recato dal comma 4, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Disposizioni in materia di immobili pubblici

1. Per il soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del patrimonio pubblico, l'immobile sito in Roma, Piazza Giuseppe Verdi n. 10, è trasferito in proprietà allo Stato. Il temporaneo utilizzo del bene da parte dell'attuale usuario è a titolo gratuito, con le modalità e la durata stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio.

2. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma 13-*quater*, le parole: «di cui ai commi da 6 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché alle altre procedure di dismissione previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco»;

b) al comma 13-*quinquies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

RIDUZIONI STANZIAMENTI TAB. C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		milioni di euro	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: "Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217)	0,15	0,32	0,16
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026)	0,70	1,45	0,72
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - art. 9, comma 1 ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)	9,94	-	2,93
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1980): - art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680)	2,09	4,33	2,13
Legge n. 87 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183)	6,25	13,07	6,50
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile: - art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184)	0,64	1,34	0,66
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche - art. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707)	0,26	0,54	0,27
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti - art. 4: autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)	3,21	6,63	3,26
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici - art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)	0,29	0,60	0,30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RIDUZIONI STANZIAMENTI TAB. C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		milioni di euro	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613)	0,03	0,06	0,03
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del Garante per la tutela della privacy - cap.1733)	0,14	0,29	0,14
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello stato in materia di bilancio. Delega al governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato: - art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)	0,14	0,29	0,14
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - cap.1575)	0,33	0,69	0,34
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla comunita' europea: - art. 23: istituzione agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)	0,06	0,13	0,07
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)	3,34	6,99	3,48
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525)	3,41	7,13	3,54
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)	0,19	0,40	0,20
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e finanze - cap. 3935)	0,32	0,67	0,33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RIDUZIONI STANZIAMENTI TAB. C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		milioni di euro	
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - cap. 3890)	35,20	71,86	35,35
- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.9. - Agenzia del demanio - cap. 3901)	1,90	3,95	1,96
- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.10. - Agenzia del territorio - cap. 3911)	6,62	13,32	6,51
- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.11. - Agenzia delle dogane - cap. 3920)	7,78	15,80	7,75
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115)	4,92	9,96	4,87
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa			
- art. 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170)	2,25	4,68	2,31
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - Cap. 2820)	0,14	0,29	0,15
Legge n. 388 del 2000: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
- art. 74, comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156)	2,15	5,30	2,24
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:			
- art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)	0,06	0,12	0,06
TOTALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	**92,48**	**170,19**	**86,37**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RIDUZIONI STANZIAMENTI TAB. C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		milioni di euro	
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
- art. 10, comma 7: Somma da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275)	0,34	0,71	0,35
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)	0,34	0,72	0,35
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280)	0,45	0,94	0,47
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:			
- art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)	1,55	3,24	1,60
- art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)	1,02	2,12	1,06
TOTALE MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	3,70	7,72	3,82

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RIDUZIONI STANZIAMENTI TAB. C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		milioni di euro	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:			
- art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332)	-	0,06	0,03
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
- art. 80, comma 4: Formazione professionale (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4161)	0,03	0,06	0,03
TOTALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	**0,03**	**0,13**	**0,06**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RIDUZIONI STANZIAMENTI TAB. C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		milioni di euro	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - Cap. 1768)	0,08	0,17	0,08
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)	0,002	0,004	0,002
TOTALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**0,08**	**0,17**	**0,08**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RIDUZIONI STANZIAMENTI TAB. C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		milioni di euro	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordino dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze: - art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - Cap. 2201)	-	0,09	0,05
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3105)	0,04	0,08	0,04
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	8,74	18,29	9,09
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163)	0,10	0,21	0,10
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - Cap. 2210)	0,04	0,08	0,04
TOTALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	**8,91**	**18,74**	**9,32**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RIDUZIONI STANZIAMENTI TAB. C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		milioni di euro	
MINISTERO DELL'INTERNO			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)	0,05	0,10	0,05
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)	0,002	0,004	0,002
TOTALE MINISTERO DELL'INTERNO	**0,05**	**0,10**	**0,05**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RIDUZIONI STANZIAMENTI TAB. C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		milioni di euro	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - Capp. 1644, 1646)	0,66	1,37	0,68
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - Funzionamento - Capp. 1388, 1389)	0,004	0,01	0,003
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551)	0,80	1,68	0,83
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59: - art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621)	0,87	1,82	0,89
TOTALE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	2,34	4,87	2,41

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RIDUZIONI STANZIAMENTI TAB. C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		milioni di euro	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
- art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719)	-	0,03	0,01
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032)	0,01	0,01	0,01
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al "Centro internazionale radio-medico CIRM" (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - Cap. 2098)	-	0,02	0,01
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - Cap. 2161)	1,01	2,11	1,04
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - Cap. 1690)	-	7,15	3,56
TOTALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	**1,02**	**9,33**	**4,62**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RIDUZIONI STANZIAMENTI TAB. C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		milioni di euro	
MINISTERO DELLA DIFESA			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352)	0,01	0,03	0,01
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59: - art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360)	-	0,36	0,18
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN): - art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi a enti ed altri organismi - cap. 1354)	-	0,13	0,06
TOTALE MINISTERO DELLA DIFESA	**0,01**	**0,51**	**0,25**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RIDUZIONI STANZIAMENTI TAB. C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		milioni di euro	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante: - art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0.- Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482)	0,27	0,56	0,28
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200)	0,08	0,17	0,09
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083)	1,17	2,74	1,35
TOTALE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	1,52	3,47	1,71

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RIDUZIONI STANZIAMENTI TAB. C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		milioni di euro	
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - Cap. 1941)	0,04	0,08	0,04
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)	5,49	11,49	5,72
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, 1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942)	0,08	0,18	0,09
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti e attività culturali - Cap. 2363)	-	0,03	0,01
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Associazione nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - Cap. 2052)	0,04	0,09	0,05
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100)	0,49	1,01	0,50
TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	**6,14**	**12,88**	**6,41**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RIDUZIONI STANZIAMENTI TAB. C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		milioni di euro	
12 MINISTERO DELLA SALUTE			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce rossa italiana - cap. 3453)	0,49	1,02	0,51
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392)	-	6,13	3,05
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanità - Cap. 3443)	1,33	2,76	1,36
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Cap. 3447)	1,04	2,17	1,07
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340)	0,06	0,14	0,07
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - Cap. 3457)	0,08	0,17	0,08
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici: - art. 49, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459)	0,72	1,51	0,75
TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE	3,72	13,89	6,88
TOTALE	**120,00**	**242,00**	**122,00**

05G0132

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2005.

Autorizzazione all'assunzione di personale presso l'ISTAT, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede che per il triennio 2005-2007 alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni relative alle categorie protette;

Visto l'art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere alle assunzioni nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005 e a 120 milioni di euro a regime, a carico dell'apposito fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare il comma 3-*ter* del medesimo articolo;

Visto l'art. 1, comma 97, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede che le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che è prioritariamente considerata, tra l'altro, l'immissione in servizio di personale del settore della ricerca;

Vista la richiesta di autorizzazione all'assunzione dell'Istituto nazionale di statistica pervenuta con nota n. SP/165.2005 del 14 febbraio 2005 con la quale il medesimo Istituto ha rappresentato la necessità, al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, di procedere all'immissione in servizio di 174 unità di personale del settore della ricerca, quali vincitori di procedure concorsuali avviate nel corso dell'anno 2004;

Vista la nota SP/31.2005 del 14 gennaio 2005 dell'Istituto nazionale di statistica concernente il fabbisogno finanziario relativo al triennio 2005/2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 2 dicembre 2004, con il quale è stata approvata la nuova dotazione organica dell'Istituto dalla quale si rileva una carenza di personale pari al 28 per cento della complessiva dotazione organica;

Considerato che dette esigenze di personale appartenente al settore della ricerca non possono essere soddisfatte mediante l'avvio di procedure della mobilità di personale in applicazione della normativa vigente;

Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che la citata richiesta di assunzione pervenuta dall'Istituto nazionale di statistica comporta una spesa annua lorda a regime pari a 5.998.458 di euro compatibili con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal fondo di cui al comma 96 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede che la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna Amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica;

Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo relativamente alle assunzioni da autorizzare, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda nel caso di assunzioni di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 95, della citata legge n. 311 del 2004, l'Istituto nazionale di statistica a procedere, fermo restando quanto previsto dal citato comma 93 dell'art. 1 della medesima legge n. 311 del 2004, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 5.998.458 di euro da far valere sul fondo appositamente costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Istituto nazionale di statistica è autorizzato ad assumere, nell'anno 2005, un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive 174 unità, come risulta dalla tabella 1 allegata al presente decreto, corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 5.998.458 euro, di cui 1.999.486 euro quale onere relativo all'anno 2005 e 5.998.458 euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2006, da far valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. L'Istituto nazionale di statistica, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato ad avviare l'assunzione del contingente di cui al comma 1 con decorrenza 1° settembre 2005.

3. Alla copertura dell'onere a carico delle Amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.54. fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 349

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA 1

ASSUNZIONI ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Profilo	Area	Livello di destinazione	Provenienza					Costo standard 2005 (euro)		Costo previsto per il 2005 (euro) ©	Costo previsto per il 2006 (euro)
			ruolo		tempo determinato	esterno	Totale	ruolo (a)	esterni (b)		
			numero	attuale livello							
ricercatore	metodologica	III	2	VI	6	2	10	8.600	40.390	113.327	340.320
ricercatore	economica	III	2	IV	20	3	25	0	40.390	309.347	928.970
		III	1	VI	1		2	8.600	40.390	16.353	48.990
ricercatore	socio-demografica	III	4	VI	11	3	18	8.600	40.390	200.353	599.860
	Totale A		**9**		**38**	**8**	**55**			**639.380**	**1.918.140**
tecnologo	economica	III	1	IV	9	1	11	0	40.390	134.095	403.900
			1	VI	0	0	1	8.600	40.390	2.847	8.600
tecnologo	socio-demografica	III			10	2	12	0	40.390	161.398	484.680
tecnologo	comunicazione	III	1	VI	6	0	7	8.600	40.390	84.065	250.940
tecnologo	informatica	III	1	IV	13	3	17	0	40.390	215.198	646.240
			2	VI	0	0	2	8.600	40.390	5.740	17.200
tecnologo	organizzativa, amministrativo-contabile	III	0	VI	8	8	16	8.600	40.390	215.844	646.240
				VII	1	2	3	11.140	40.390	40.471	121.170
	Totale B		**6**		**47**	**16**	**69**			**859.657**	**2.578.970**
CTER	informatica	VI	1	IV	15	1	17	0	31.790	171.920	508.640
CTER	statistica	VI	1	VII	20	9	30	2.540	31.790	305.069	924.450
CTER	gestionale	VI	1	VII	2		3		31.790	21.872	63.580
			1	VIII				4.678	31.790	1.589	4.678
	Totale C		**4**		**37**	**10**	**50**			**500449**	**1501348**
Totale generale			**19**		**122**	**34**	**174**			**1.999.486**	**5.998.458**

(a) differenza di livello.
(b) tempo determinato + esterni.
© Valorizzato il periodo 1° settembre 2005-31 dicembre 2005.

05A05910

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005.

Dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Torino, in occasione dei giochi olimpici invernali «Torino 2006».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che nel periodo dall'11 febbraio 2006 al 30 marzo 2006 si svolgeranno i giochi olimpici invernali «Torino 2006»;

Visto l'art. 7-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come successivamente modificato ed integrato dall'art. 8-*bis* della legge 14 maggio 2005, n. 80;

Considerato che i giochi olimpici invernali di Torino 2006 hanno primario rilievo di interesse mondiale, e che detto evento coinvolgerà 85 comitati olimpici nazionali;

Considerato che è prevista la partecipazione di un numero complessivo di circa diciannovemila persone tra atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato olimpico internazionale e delle sue componenti, unitamente a circa un milione e mezzo di spettatori;

Considerato, pertanto, che il notevole afflusso, nei territori interessati dall'evento e, in particolare, nella provincia di Torino, richiede l'adozione tempestiva di ogni utile intervento finalizzato a fronteggiare i disagi derivanti alle strutture ed alla mobilità, soprattutto avuto riguardo alla considerazione per cui le numerose presenze saranno concentrate in un periodo temporale ristretto;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare che la particolare complessità organizzativa della manifestazione non precluda la possibilità di garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la regolare mobilità sul territorio, la ricezione alberghiera, l'accoglienza e l'assistenza sanitaria;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare misure di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento delle XX olimpiadi invernali e delle connesse manifestazioni, nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel citato comma 5 dell'art. 5-*bis*, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, le XX olimpiadi invernali «Torino 2006», che si terranno nel territorio della provincia di Torino, nel periodo dall'11 febbraio al 30 marzo 2006, sono dichiarate «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05938

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Torino, per garantire il regolare svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006». (Ordinanza n. 3439).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Torino per garantire il regolare svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Considerato che lo svolgimento della predetta manifestazione olimpica comporterà un notevole incremento di presenze nella città di Torino, con conseguenti implicazioni sul sistema generale dell'accoglienza, anche sotto il profilo della mobilità, che richiedono l'adozione di misure straordinarie ed urgenti di natura organizzativa e logistica;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuta l'esigenza di attuare tutti i necessari interventi straordinari per il perseguimento delle suddette finalità;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Torino, in relazione al territorio del predetto Comune, è nominato Commissario delegato per assicurare il regolare svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, nonché per garantire condizioni di adeguata mobilità ai partecipanti alle connesse celebrazioni e manifestazioni provvedendo, altresì, a porre in essere le seguenti iniziative:

istituzione di corsie e vie riservate alla mobilità olimpica, ove occorrenti, anche mediante la predisposizione e l'installazione di apposita segnaletica stradale, adottando ogni conseguente misura per contenere eventuali disagi della popolazione;

individuazione, occupazione temporanea ed allestimento di aree, pubbliche o private, per assicurare, in via temporanea e limitatamente al periodo di svolgimento dell'evento, la sosta dei veicoli o l'allocazione di attrezzature mobili temporanee, corrispondendo gli eventuali indennizzi;

utilizzo di nuove tecnologie, omologate, ove non ancora avvenuto, dalla competente autorità ministeriale in termini di somma urgenza, per il controllo della sosta e della mobilità, limitatamente all'identificazione dei veicoli per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

conferimento al personale, cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dei poteri per l'utilizzo del segnale distintivo previsto dall'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per la regolamentazione del traffico, per l'accertamento delle violazioni alle norme sulla sosta e sulla fermata di cui agli articoli 6, 7, 157 e 158, nonché per la rimozione dei veicoli in sosta irregolare di cui all'art. 159, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedendo anche alla redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile;

rimozione dei veicoli di cui all'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello stesso decreto legislativo e dal decreto ministeriale del 22 ottobre 1999, n. 460, in deroga ai termini ivi previsti che, a tal fine, sono ridotti della metà;

tinteggiatura e restauro delle facciate degli edifici e dei portici, compresa la relativa pavimentazione, anche di proprietà privata, in esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 77/2005 03131/115 del 16 maggio 2005;

riqualificazione ed allestimento delle aree adibite a verde pubblico, delle strade e delle piazze interessate dalle manifestazioni di cui al presente articolo, limitatamente alle attività di pronto intervento.

Art. 2.

1. In relazione alla necessità di assicurare adeguate misure di mobilità nell'imminenza dell'evento il Commissario delegato definisce, fatto salvo il limite minimo dei 200 giorni previsto per lo svolgimento delle attività scolastiche, i periodi di chiusura degli istituti scolastici d'intesa con l'Autorità scolastica competente.

Art. 3.

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale della struttura organizzativa e del personale del comune di Torino.

2. Il Commissario delegato per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, in deroga ai contratti di categoria, sentite le organizzazioni sindacali, può, nell'ambito delle risorse di bilancio e con appositi stanziamenti, autorizzare:

prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti i limiti vigenti, nel limite massimo di 70 ore mensili effettivamente prestate, a favore del personale utilizzato nella struttura commissariale, nonché 15 turni di reperibilità mensile per ogni unità del predetto personale;

assunzioni con contratto a tempo determinato non prorogabile, sino e non oltre il 30 marzo 2006, nel limite di trenta unità.

3. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico-amministrativo alle attività da porre in essere per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006», è istituita, in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile una Commissione tecnico-consultiva, composta dal Prefetto di Torino e da altri quattro membri designati, rispettivamente, uno dalla regione Piemonte, uno dal comune di Torino, due dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo provvedimento, è altresì stabilita la durata del summenzionato Comitato, le modalità di funzionamento e di nomina del coordinatore, nonché il compenso spettante ai relativi componenti che viene corrisposto in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 3 del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 4.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie poste nella disponibilità del comune di Torino.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 5.

1. Il Commissario delegato, per le finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, dei principi comunitari e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, art. 1, comma 3, limitatamente ai relativi termini che sono ridotti a 20 giorni;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera *f)* e comma 9 limitatamente alla parte in cui le disposizioni in esame richiedono la previa deliberazione della giunta comunale; art. 7, comma 1, lettera *i)* limitatamente alla parte in cui la disposizione prevede l'istituzione di strade riservate esclusivamente per i servizi pubblici di trasporto; art. 215, comma 1;

decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460, limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti della metà;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, art. 6, comma 5;

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 10, commi 1-*ter* e 1-*quater*; 14, commi 6 e 10; 16, commi 1, 3 e 5; 17, e commi 11 e 12; 19, commi 3 e 5-*bis*; 20, commi 1 e 3; 24; 26, commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* e 4-*septies*; 28, comma 7; 29; nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/50;

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05937

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005.

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003 nel territorio della regione Siciliana. (Ordinanza n. 3440).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, n. 3340, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito, dal 15 al 18 ottobre 2003, il territorio delle province di Enna, Caltanissetta e Catania»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2004, n. 3360, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Siciliana nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003;

Vista la nota del 5 maggio 2005, con la quale la regione Siciliana, in considerazione dell'avvenuta cessazione degli stati emergenziali, fissati al 31 dicembre 2004 e al 1° marzo 2005, ha rappresentato l'esigenza che venga adottata una nuova ordinanza con cui consentire il completamento delle iniziative ancora in corso di realizzazione, finalizzate a conseguire il definitivo superamento dei contesti critici in esame;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettività interessata, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 1° giugno 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Siciliana, è confermato, fino al 31 dicembre 2005, Commissario delegato per fronteggiare le situazioni di criticità conseguenti agli eventi calamitosi di cui in premessa; in particolare,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

provvede, in regime ordinario all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza, di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3340 del 20 febbraio 2004 e n. 3360 del 21 maggio 2004.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse finanziarie di cui agli articoli 3 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3340 del 20 febbraio 2004 e n. 3360 del 21 maggio 2004.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05934

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005.

Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale. (Ordinanza n. 3441).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2005 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonché la presenza di sostanze organoclorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

Ravvisata la necessità di porre in essere interventi urgenti finalizzati a superare la fase dell'emergenza, mediante l'adozione tempestiva sia di misure adeguate di sostegno alle attività produttive presenti nel territorio che di iniziative a tutela dei comparti zootecnico ed agroalimentare interessati, procedendo, altresì, a delimitare l'area oggetto di inquinamento ad avviando, con l'urgenza del caso, gli interventi di messa in sicurezza funzionali alla successiva bonifica dell'area stessa;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;

D'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

D'intesa con la regione Lazio;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Lazio è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dalla situazione di criticità di cui in premessa, e provvede, anche avvalendosi di un soggetto attuatore, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo, e ad assicurare l'indispensabile sostegno economico ai soggetti titolari delle attività produttive agricole e zootecniche danneggiati dall'inquinamento secondo quanto disposto dal successivo art. 2. In particolare il Commissario delegato provvede:

alla caratterizzazione e perimetrazione dell'area interessata dal grave inquinamento ambientale, nonché alla programmazione ed all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, individuando, ove possibile, ogni intervento necessario ed urgente sia per rimuovere ed isolare le fonti inquinanti sia per contenere la diffusione degli inquinanti, che per la realizzazione delle iniziative di bonifica e di ripristino ambientale, tenuto conto delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

all'eventuale inserimento dell'area per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui in premessa nel Piano nazionale delle bonifiche di interesse nazionale di cui al decreto ministeriale del 18 settembre 2001, n. 468, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

alla predisposizione ed approvazione del progetto di bonifica delle acque superficiali, delle acque sotterra-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nee, dei sedimenti, dei suoli e dei sottosuoli inquinati del bacino del fiume Sacco, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

all'adozione di direttive, anche con carattere informativo, alle autorità locali per l'utilizzo, nel breve e medio termine, delle risorse idriche ai fini potabili, irrigui e zootecnici, sentite le Amministrazioni competenti;

alla promozione di attività di sorveglianza epidemiologica ed ambientate finalizzate a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza delle produzioni agricole.

2. Per le attività di cui al comma 1 il Commissario delegato può avvalersi dell'Istituto superiore della sanità, della Agenzia regionale protezione ambiente del Lazio, dell'E.N.E.A, dell'A.P.A.T, del C.N.R.-I.R.S.A, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Toscana e del Lazio, delle strutture sanitarie pubbliche, delle strutture amministrative e tecniche della regione Lazio, nonché della collaborazione delle Università e degli Enti territorialmente competenti.

3. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, anche con riferimento a quelle eventualmente da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare, coerentemente con i criteri indicati in un apposito piano previamente concordato con il Ministero delle politiche agricole e forestali, entro quindici giorni dall'adozione del piano medesimo, un contributo a favore dei titolari di attività commerciali, produttive ed agricole del comparto agro-zootecnico, che abbiano subito la sospensione delle attività o pregiudizio dalla situazione emergenziale.

2. Il Commissario delegato, ai fini della determinazione dei contributi e degli indennizzi, procede ad acquisire i dati produttivi del triennio precedente riferiti, in particolare, alla consistenza delle specie di animali allevate, alla quantità di produzioni vegetali prodotte, alle differenze quantitative registrate prima e dopo l'evento riguardo alla consegna del latte, anche con riferimento alle misure cautelari adottate dalle autorità sanitarie, al numero degli animali abbattuti ed alle produzioni di vegetali distrutte. Per gli stessi fini il Commissario delegato procede, altresì, ad acquisire ogni altro elemento utile, debitamente certificato, al fine di quantificare gli ulteriori oneri aggiuntivi che le aziende agricole hanno dovuto sostenere a causa dello stato emergenziale verificatosi.

3. Per gli animali da ingrasso mantenuti in azienda a seguito del divieto di movimentazione imposto, l'indennizzo copre la differenza tra il valore dell'animale macellato a prezzo di mercato rilevato da ISMEA, ed il valore al quale l'animale è stato effettivamente venduto.

4. All'erogazione dei contributi e degli indennizzi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al successivo art. 4, comma 3.

Art. 3.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 13, 17, 27, 28, 31 e 33;

decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 45, 46 e 47 e tabelle collegate;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 32 e 34 nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 8, 9, 10, 22, 23, 24 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36;

legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla legge n. 15 del 2005, articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni articoli 37, 40, 41 e 42;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, articoli da 7 a 23;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 42;

legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4;

decreto legislativo n. 59/2005, articoli 5, 7 e 11.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza si provvede, nel limite di euro 930.000,00, a carico dei fondi della regione Lazio, nonché, nel limite di euro 5.000.000,00, a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.2.3.1, capitolo 7082.

2. Ove necessario, il Presidente della regione Lazio - Commissario delegato può utilizzare, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, ulteriori risorse finanziarie nella disponibilità della regione Lazio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, si provvede nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005, a carico del Ministero delle politiche agricole, per l'anno 2005, con le provvidenze recate dall'art. 2 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05935

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005.

Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici e vulcanici nel territorio della provincia di Catania. (Ordinanza n. 3442).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2005, del sopra citato stato d'emergenza;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area»;

Vista la nota del 25 gennaio 2005 del Direttore generale della Direzione centrale entrate contributive dell'Istituto nazionale di previdenza sociale concernente, tra l'altro, la richiesta di chiarimenti circa l'esatta individuazione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2002;

Vista la nota del 9 febbraio 2005 con la quale il Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica ha comunicato di sospendere l'erogazione dei contributi da corrispondere ai soggetti aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della provincia di Catania nel mese di ottobre 2002;

Vista la nota n. 6011 del 18 marzo 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale, in ordine agli effetti prodotti dai provvedimenti adottati in materia di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, si partecipa che dette determinazioni hanno causato una cospicua dilatazione temporale del recupero delle somme non introitate, con effetti finanziari insostenibili sulla finanza pubblica;

Ritenuto che l'attuale situazione di grave criticità sia per l'aspetto dei pregiudizi derivanti alla collettività interessata dagli eventi calamitosi, che per i profili di natura finanziaria, comporta la necessità di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi pubblici e privati;

Considerato che in conseguenza delle sospensione dei rimborsi, da parte degli enti previdenziali, dovuti ai soggetti aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi della provincia di Catania, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3254 del 2002, è ineludibile l'esigenza di individuare con ogni urgenza i comuni che hanno subito effettivamente danni in conseguenza dei noti eventi calamitosi del 2002, adottando le necessarie iniziative di contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti;

Ravvisata, quindi la necessità di adottare un'ordinanza di protezione civile finalizzata ad evitare un insostenibile indebitamento degli enti previdenziali nonché ad individuare i soggetti che hanno subito reale pregiudizio dagli eventi calamitosi in questione;

Vista la nota del 18 aprile 2005, con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha segnalato alla regione Siciliana la summenzionata situazione di criticità, rappresentando, nel contempo, la necessità dell'adozione di un'ordinanza di protezione civile incidente sugli effetti prodotti dai provvedimenti precedentemente adottati in materia;

D'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e di cui alla nota del 4 maggio 2005;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 1° giugno 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'elenco dei comuni della regione Siciliana interessati dagli eventi calamitosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 è il seguente:

Belpasso;

Castiglione di Sicilia;

Linguaglossa;

Nicolosi;

Ragalna;

Acireale;

Milo;

Piedimonte Etneo;

Santa Venerina;

Zafferana Etnea;

Giarre;

Sant'Alfio;

Acicatena.

2. La sospensione dei versamenti dei contributi e premi prevista dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, e successive modificazioni, si applica nei confronti dei datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Gli Enti previdenziali disciplinano le modalità di recupero dei contributi sospesi, che devono essere restituiti da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, mediante rate mensili pari al numero dei mesi interi di durata della sospensione.

2. I contributi e premi sospesi alla data di pubblicazione della presente ordinanza, in favore dei soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 1 del presente provvedimento, sono oggetto di ripetizione sulla base di un apposito piano di rientro della durata massima di ventiquattro mesi predisposto dagli Enti competenti, che tiene conto, ove possibile, della situazione economica di ogni singolo soggetto debitore.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 5 ordinanze di protezione civile n. 3254/2002, e successive modificazioni, in contrasto con il presente provvedimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05936

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Mittermayr Julia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Mittermayr Julia, nata a Scharding (Austria), il 21 ottobre 1973, cittadina austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di psicologa, conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Magistra der Naturwissenschaften-Studienrichtung-Psychologie» presso la «Universitat» di Vienna in data 24 gennaio 2002;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che in Austria l'iscrizione degli psicologi in un albo professionale è necessaria soltanto per uno psicologo della salute e psicologo clinico, come dichiarato dal «Das Zufunftsministerium» in data 3 gennaio 2005 e che pertanto l'istante è in possesso dell'accesso alla professione di psicologo in Austria;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale di cui è in possesso la richiedente configura una parziale corrispondenza a quella richiesta a uno psicologo in Italia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e che pertanto appare necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Preso atto della richiesta di riesame presentata in data del 22 marzo 2005 e della documentazione allegata;

Ritenuto che, nonostante l'esperienza accademico-professionale, sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di psicologo - sez. A in Italia e quella di cui è in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mittermayr Julia, nata a Scharding (Austria), il 21 ottobre 1973, cittadina austriaca, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez.A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) psicologia di comunità, 2) psicopatologia, 3) psicologia dinamica, oppure a scelta della candidata a un tirocinio di un anno.

Roma, 6 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A.

d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A05850

DECRETO 6 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Zugman Judith, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Zugman Judith, nata a Sao Paulo il 5 novembre 1973, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale, di cui è in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diploma de Psicologia» conseguito presso l'«Universidade Mackenzie» il 17 marzo 1997;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Conselho Regional de Psicologia Sao Paulo» dal 21 marzo 1997;

Preso atto della documentazione professionale prodotta dall'istante;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica-professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Udine, come da quest'ultima confermato in data 9 aprile 2005;

Decreta:

Alla sig.ra Zugman Judith, nata a Sao Paulo il 5 novembre 1973, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo di psicologia - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 6 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

05A05851

DECRETO 6 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Greco Livia Rosa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Greco Livia Rosa, nata a San Paolo (Brasile) il 15 aprile 1956, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Titulo de Psicologo» presso il «Centro Universitario das Facultades Metropolitanas Unidas» il 9 febbraio 1982, rilasciato in data 15 aprile 1982;

Preso atto che l'istante è in possesso anche di laurea in psicologia, conseguita presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 24 giugno 1997;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Conselho Regional de Psicologia Sao Paulo da 6º Regiao» dal 10 maggio 1982 al 12 marzo 1990;

Considerato che la sig.ra Greco ha documentato anche esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Greco Livia Rosa, nata a San Paolo (Brasile) il 15 aprile 1956, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 6 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

05A05852

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 maggio 2005.

Delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato per l'interno dott. Maurizio Balocchi, sen. dott. Antonio D'Alì, on. avv. Gianpiero D'Alia, dott. Alfredo Mantovano e on. avv. Michele Saponara.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 2005 con il quale il dott. Maurizio Balocchi, il sen. dott. Antonio D'Alì, l'on. avv. Gianpiero D'Alia, il dott. Alfredo Mantovano e l'on. avv. Michele Saponara sono stati nominati Sottosegretari di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato dott. Maurizio Balocchi, sen. dott. Antonio D'Alì, on. avv. Gianpiero D'Alia, dott. Alfredo Mantovano e on. avv. Michele Saponara sono delegati, in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro stesso, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Ai Sottosegretari di Stato è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie ad ognuno delegate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Fatte salve le disposizioni contenute negli artt. 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati per le materie nei seguenti articoli indicate.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato dott. Maurizio Balocchi è delegato per le materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

Il Sottosegretario di Stato dott. Maurizio Balocchi è delegato alla firma dei provvedimenti relativi alle predette materie e, in particolare, di quelli di seguito indicati:

nomina dei rappresentanti sindacali, nonché di un Direttore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile nel Consiglio di amministrazione dell'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 630/1959);

provvedimenti di istituzione, soppressione e trasformazione dei distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 8, legge n. 996/1970);

provvedimenti relativi ai servizi antincendi presso gli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge n. 930/1980 (art. 3, comma 1, legge n. 930/1980);

istituzione di Comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi (art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982);

provvedimenti di costituzione di Comitati tecnici regionali o interregionali «integrati» per lo svolgimento delle istruttorie concernenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 19 decreto legislativo n. 334/1999);

sottoscrizione delle contrattazioni nazionali decentrate integrative dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato sen. dott. Antonio D'Alì è delegato per le materie di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali relative alla Direzione centrale per le autonomie, alla Direzione centrale dei servizi elettorali, alla Direzione centrale della finanza locale e alla Direzione centrale per i servizi demografici, nonché per le materie di competenza dell'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati, operante nell'ambito dello stesso Dipartimento.

Art. 4.

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Gianpiero D'Alia è delegato per le materie di competenza del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione e, limitatamente alla materia dell'immigrazione e dell'asilo, di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Gianpiero D'Alia è delegato alla firma dei provvedimenti relativi alle predette materie e, in particolare, di quelli di seguito indicati:

attribuzione e diniego della cittadinanza italiana (artt. 5, 7 e 8 della legge n. 91/1992 e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993);

approvazione delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (artt. 20 e 21 del regio decreto n. 289/1930);

designazione dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976).

Art. 5.

Il Sottosegretario di Stato dott. Alfredo Mantovano è delegato per le materie di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Il Sottosegretario di Stato dott. Alfredo Mantovano è delegato alla firma dei provvedimenti relativi alle predette materie e, in particolare, di quelli di seguito indicati:

decreti di riammissione degli stranieri (art. 13, comma 13, testo unico approvato con decreto legislativo n. 286/1998);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

decreti di costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);

decreti di attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza (art. 43, regio decreto n. 690/1907; art. 81, regio decreto n. 666/1909; art. 3, legge n. 1027/1965; art. 73, regolamento T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 635/1940; art. 7, legge n. 125/1954; decreto del Presidente della Repubblica n. 635/1975; decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1975; art. 16, regio decreto n. 3164/1923);

decreti di riconoscimento e di classificazione degli esplosivi (art. 53, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931);

decreti di iscrizione al catalogo delle armi comuni da sparo e decreti relativi al rifiuto di iscrizione nel medesimo catalogo (art. 7, legge n. 110/1975; art. 3, decreto ministeriale 16 agosto 1977);

decreti di decisione dei ricorsi gerarchici avverso provvedimenti prefettizi in materia di pubblica sicurezza (art. 6, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931).

Art. 6.

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Michele Saponara è delegato per le materie di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali relative alla Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo, alla Direzione centrale per la documentazione e la statistica, alla Direzione centrale per le risorse umane, alla Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali, nonché per le materie di competenza dell'Ispettorato centrale dei servizi archivistici, operante nell'ambito dello stesso Dipartimento.

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Michele Saponara è delegato alla firma dei provvedimenti relativi alle predette materie e, in particolare, di quelli di seguito indicati:

decreti di concerto con il Ministro dei trasporti di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti prefettizi di diniego delle patenti di guida (art. 120 decreto legislativo n. 285/1992);

autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi a livello di amministrazione (art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, e articoli 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999 e 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1 sottoscritto il 5 aprile 2001);

decreti di autorizzazione della consultazione per scopi storici di documenti a carattere riservato (art. 123, Codice dei beni culturali e paesaggistici, decreto legislativo n. 42/2004);

decreti d'intesa con il Ministero dei beni e le attività culturali di declaratoria di riservatezza di atti (art. 125, Codice dei beni culturali e paesaggistici, decreto legislativo n. 42/2004).

Art. 7.

È delegata ai Sottosegretari di Stato dott. Maurizio Balocchi, sen. dott. Antonio D'Alì, on. avv. Gianpiero D'Alia, dott. Alfredo Mantovano e on. avv. Michele Saponara, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 8.

Resta riservato alla potestà del Ministro, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 summenzionate, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 maggio 2005

Il Ministro: PISANU

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2005
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 7, foglio n. 188

05A05940

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 giugno 2005.

Sospensione, su tutto il territorio nazionale, della raccolta telefonica del gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come modificato con il decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 24, comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di prevedere con proprio decreto, modalità di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 febbraio 1999, che ha autorizzato la raccolta telefonica delle giocate del lotto, da effettuare mediante schede prepagate,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

attribuendone la raccolta al concessionario del servizio del gioco e riservando la commercializzazione di dette schede ai raccoglitori del gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1999, che ha stabilito le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche del lotto, nonché di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate;

Visto il decreto direttoriale 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1999, con il quale è stata autorizzata, in via sperimentale la raccolta telefonica delle giocate del lotto tramite gli operatori di telecomunicazioni R.T.I. Telcos S.p.a. - Telecom Italia S.p.a. e R.T.I. Telecom Italia S.p.a. - C.I.T.E.C. S.p.a.;

Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 2000, che ha esteso la commercializzazione delle schede prepagate a tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto direttoriale 8 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000 con il quale è stata autorizzata la società Wind, in via sperimentale, alla raccolta telefonica del gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale del 20 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 2001, con il quale la suddetta società è stata autorizzata alla raccolta telefonica del gioco su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto direttoriale del 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 2001, con il quale è stata autorizzata la sperimentazione della raccolta telefonica del gioco del lotto con telefonia mobile limitatamente a 220.000 utenze da parte della T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.a.;

Visto il decreto direttoriale del 15 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2001, con il quale a decorrere dal 29 ottobre 2001 la raccolta telefonica del gioco del lotto tramite telefonia mobile è estesa a tutti i clienti della società T.I.M.;

Vista la nota LLM 30-00338/05 del 19 maggio 2005 con la quale la società Lottomatica ha comunicato che la società Wind, a causa della assoluta marginalità delle giocate conseguite, ha sospeso il servizio di raccolta del gioco del lotto telefonico tramite la propria rete e che la società Telecom Italia intende interromperlo alla naturale scadenza dell'attuale contratto, prevista per il 30 giugno 2005;

Considerata, quindi, l'assoluta inefficienza e antieconomicità della raccolta telefonica e la necessità di individuare nuove modalità regolamentari, tecniche e amministrative di raccolta del gioco a distanza:

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 4 luglio 2005 è sospesa, su tutto il territorio nazionale, la raccolta telefonica delle giocate del lotto da parte di tutti gli operatori.

Art. 2.

A decorrere dal 15 giugno 2005 è interrotta, su tutto il territorio nazionale, la vendita delle schede prepagate per la raccolta telefonica del gioco del lotto.

Le schede prepagate, vendute prima della scadenza di cui al precedente comma, possono essere utilizzate fino al concorso del 2 luglio 2005.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2005, Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 272

05A05962

DECRETO 10 giugno 2005.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 ed in particolare dell'art. 1 ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante dispo-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.288 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,75% con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,75% con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 giugno 2010, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 15 giugno 2005, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 giugno 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 2 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 14.

Il 17 giugno 2005 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 2,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 2 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2005

Il direttore: CANNATA

05A06015

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2005.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Reglone W, registrato al n. 0630, dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, a base di diquat, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/21/CE della Commissione del 5 marzo 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 20 novembre 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria di quei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva iscritta in allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995 che hanno superato positivamente la fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione, fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale del 20 novembre 2001 che indica il 31 dicembre 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha presentato una documentazione redatta secondo l'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale del 20 novembre 2001;

Considerato altresì che è tuttora in corso l'esame di detta documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 del prodotto fitosanitario di cui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2011 il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, contenente la sostanza attiva diquat, è ri-registrato provvisoriamente fino al 31 luglio 2011 alle condizioni stabilite dalla direttiva di iscrizione della sostanza attiva diquat riportate in etichetta, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni a cui perverrà la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 del prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto.

2. È approvata quale parte integrante del decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto deve essere posto in commercio.

3. L'impresa medesima è tenuta a rietichettare od a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto eventualmente giacente sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTO FITOSANITARIO A BASE DI DIQUAT
RI-REGISTRATO PROVVISORIAMENTE FINO AL 31 LUGLIO 2011

Nome prodotto	n. reg.	del	Impresa
Reglone W	0630	23/03/1976	Syngenta Crop Protection S.p.a.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

syngenta

REGLONE W

Diserbante-disseccante liquido a base di DIQUAT

COMPOSIZIONE

Diquat puro (sotto forma di dibromuro monoidrato)	g	16,9 (= 200 g/l)
Bagnanti e diluenti q. b. a	g	100,0

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosoli
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.

Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SOPRA - Bernay (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n. 0630 del 23.03.76

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

I1

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Consultare un Centro Antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

FITOTOSSICITA'

Trattandosi di un diserbante-dissecante ad azione sulla clorofilla può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignificate delle colture erbacee ed arboree.
Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati

RISCHI DI NOCIVITA'

E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
REGLONE W è un formulato liquido a base di Diquat con azione diserbante-disseccante; ha le seguenti caratteristiche e proprietà:
Distrugge rapidamente le parti verdi delle piante trattate.
Non lascia residui fitotossici nel terreno perchè totalmente disattivato a contatto del suolo. Non agisce sulle parti legnose delle colture. Utilizzabile sia su terreno bagnato, sia dopo prolungata siccità. Resistente alla pioggia caduta anche subito dopo il trattamento.
Applicabile in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il trattamento deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante: per l'esecuzione dello stesso si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. In generale la dose va disciolta in 300-800 litri di acqua e più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare, e distribuita su un ettaro di terreno. Impiegare solo acqua pulita, perchè REGLONE W si disattiva in acque fortemente torbide.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)

DISERBI

- lt 3,3-5: diserbo totale e parziale: diserbo controllato e non-coltura in vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in oliveto;
- lt 2-4: diserbo vivai; diserbo pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza; lotta contro la cuscuta; diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali; diserbo asparagiaie;
- lt 2,5-3,3: diserbo erba medica (escluso anno di impianto);
- lt 3,3-5: diserbo mais e semina senza aratura (sod-seeding).

APPLICAZIONI SPECIALI

- lt 5-6,5: miglioramento pascoli (v. apposito bollettino).

Nota bene - E' vietato l'impiego diretto sui foraggi.

DISSECCAMENTI

- lt 1,2-1,6: disseccamento riso da seme;
- lt 1,6-3,3: disseccamento colture da seme, quali erba medica, mais, grano; disseccamento piante da fibra.

Da non applicare con mezzi aerei.

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE

Può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature: si sconsiglia l'uso degli atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori.
Si consiglia l'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultimo inconveniente.

COMPATIBILITA'

E' compatibile con altri diserbanti.
E' sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. **DA NON VENDERSI SFUSO**

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

05A05789

DECRETO 31 maggio 2005.

Revoca, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari con scadenza 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 290/2001 secondo il quale le domande per ottenere il rinnovo devono essere presentate non oltre il sessantesimo giorno precedente la data di scadenza dell'autorizzazione;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato nei termini previsti dalla normativa vigente le domande di rinnovo;

Considerato pertanto che le registrazioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato elenco sono decadute a partire dalla data di scadenza di ciascun prodotto;

Decreta:

Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato elenco sono decadute a partire dalla data di scadenza di ciascun prodotto in quanto le domande di rinnovo non sono state presentate nei termini previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001.

La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è consentita per un periodo di 12 mesi a far data dalla scadenza di ciascun prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI D'UFFICIO
PER MANCATO RINNOVO NEI TERMINI PREVISTI

Prodotto	Numero di registrazione	Impresa	Data di registrazione	Scadenza
Cuproplant blu	008682	Agriplant S.r.l.	31/01/95	31/01/05
Trinex	011576	Kollant S.p.a.	03/02/03	03/02/05

05A05790

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Azalea a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies,* secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Azalea a r.l.», con sede in Cosenza alla via Vico Padolisi n. 3 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Luigi Goffredo in data 7 novembre 1964, registro società n. 1506, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 302/94529, in liquidazione ordinaria dal 1999 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 25 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05853

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Il Principio a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies,* secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Il Principio a r.l.», con sede in Cosenza alla via Sicilia n. 5 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Italo Scornajenghi in data 6 marzo 1979, repertorio n. 145191, registro società n. 2836, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1632/165772, in liquidazione ordinaria dal 1994 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies,* entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 25 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05854

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Edilizia Butterflay a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Edilizia Butterflay a r.l.» con sede in Cosenza alla via Sicilia n. 37/A, costituita con atto notaio dott. Capalbi Francesco in data 12 luglio 1973, r.s. n. 2066 Tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1300/126749, in liquidazione ordinaria dal 1997 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 25 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05855

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Assicoop Bruzia a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Assicoop Bruzia a r.l.» con sede in Cosenza alla via Nicola Serra n. 74, costituita con atto notaio dott. Stanislao Amato in data 10 aprile 1989, repertorio n. 29549, r.s. n. 6764 Tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3054/243497, in liquidazione ordinaria dal 1995 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 25 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05856

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «La Fortuna 80 a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «La Fortuna 80 a r.l.» con sede in Cosenza alla via Nicola Serra, costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 1º febbraio 1980, repertorio n. 18317, r.s. n. 3047 Tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1806/175602, in liquidazione ordinaria dal 1997 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 25 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05857

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Gardenia a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545 *octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Gardenia a r.l.», con sede in Cosenza, al viale della Repubblica Strada n. 8 (Cosenza) costituita con atto notario dott. Italo Scornajenghi in data 7 aprile 1972 - rep. 93480 - registro società 1912 - trib. di Cosenza - posizione BUSC 1206/121633, in liquidazione ordinaria dal 1993 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 25 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05864

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Pescatori S. Francesco Di Paola a r.l.», in Acquappesa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545 *octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Pescatori S. Francesco Di Paola a r.l.», con sede in Acquappesa, alla via C. Colombo (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Biagio Ordine in data 13 gennaio 1950 - rep. 7352 - registro società 154 - trib. di Cosenza - posizione BUSC 338/36004, in liquidazione ordinaria dal 1993 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal Registro delle società

Cosenza, 25 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05865

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Pescivendoli S. Antonio a r.l.», in Amantea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545 *octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa ««Pescivendoli S. Antonio a r.l.», con sede in Amantea, alla via piazza Commercio (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Mario De Santo in data 14 marzo 1960 - rep. 4201 - registro società 178 - trib. di Cosenza - posizione BUSC 128/68178, in liquidazione ordinaria dal 1976 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545 *octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 25 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05866

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Zapacioiu Marton Iuliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico di imprese, che esercitano le attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zapacioiu Marton Iuliana, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato Diploma de Bacalaurest conseguito presso il Liceo statale di Economia di Constanta, Collegio commercial «Carolo I», al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano le attività di pulizia e disinfezione, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 13 aprile 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato ai fini dell'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione e verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997, nonché le altre materie ivi previste, determinando di non applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Zapacioiu Marton Iuliana, nata il 27 ottobre 1975 a Medgidia (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A05847

DECRETO 6 giugno 2005.

Riconoscimento, al sig. Hoxha Fatmir, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico di imprese, che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Hoxha Fatmir, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola media superiore denominato «Deftese Pjekurie», indirizzo «Meccanica», conseguito presso la Scuola «Olsi Lasko» di Durazzo (Albania) ad ordinamento scolastico albanese, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 13 aprile 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, idoneo e attinente all'esercizio delle attività per le quali il riconoscimento è richiesto;

Vista l'esperienza professionale pluriennale maturata in Italia in imprese del settore, la Conferenza determina di acogliere la domanda dell'interessato e non ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Hoxha Fatmir, nato l'11 gennaio 1961 a Durazzo (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A05846

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 6 giugno 2005.

Riconoscimento, al sig. Mourtazov Boyan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico di imprese, che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, e impianti radiotelevisivi ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO
LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Mourtazov Boyan, cittadino bulgaro, ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola secondaria superiore denominato «Diploma za Sredno Spezialno Obrazovanie» con specialità in «Radiotecnica e televisione», rilasciato dal Ginnasio tecnico di automatizzazione e industria meccanica «S. Petoefi» di Razgrad (Bulgaria), al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, tyrasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, e impianti radiotelevisivi ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 13 aprile 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato per i suoi contenuti formativi idoneo e attinente all'esercizio delle attività per le quali il riconoscimento è richiesto, nonché in se stesso abilitante ai sensi della normativa bulgara;

Vista l'esperienza professionale pluriennale maturata in Italia in imprese del settore, la Conferenza determina di accogliere la demanda dell'interessato e non ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM. Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'Ispettorato tecnico del Ministero attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Mourtazov Boyan, nato il 20 luglio 1970, a Razgrade (Bulgaria), cittadino bulgaro, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di impiantistica di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, impianti elettrici civili» e *b)*, impianti radiotelevisivi ed elettronici della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A05862

DECRETO 7 giugno 2005.

Riconoscimento, al sig. Choukrani Abdelmajid, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico di imprese, che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO
LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Choukrani Abdelmajid, cittadino marocchino, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Baccalaureat de l'Enseignement secondaire» che è titolo di Scuola secondaria superiore con indirizzo Chimica industriale, conseguito presso l'Accademia di El Madida, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico di imprese che esercitano le attività di pulizia e disinfezione, di cui lettere *a)*, e *b)*, dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concer-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 13 aprile 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato ai fini dell'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione e verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997, nonché le altre materie ivi previste,

Visti gli ulteriori titoli di qualificazione professionale acquisiti in Italia che completano la formazione professionale senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Choukrani Abdelmajid, nato il 28 ottobre 1967 a Ben Ahmed (Marocco), cittadino marocchino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A05863

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 giugno 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche in alcuni comuni della provincia di Matera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da avversi eventi climatici;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, e la individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto l'art. 2, comma 1-*quater*, della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004 che dispone l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004; a partire dal 2005;

Vista la proposta della regione Basilicata, di declaratoria dei venti impetuosi e delle piogge alluvionali del 24 maggio 2005, in alcune aree agricole della provincia di Matera;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Basilicata, subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione, alla quale in base alle vigenti procedure sono state inviate le informazioni meteorologiche che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche sotto indicate, per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali nelle aree agricole ricadenti nei territori dei comuni di seguito elencati, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004:

Matera: venti impetuosi e piogge alluvionali del 24 maggio 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, commi 1, 2, e 3, in parte del territorio dei comuni di Policoro, Rotondella, Nova Siri, Montalbano Jonico e Tursi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione europea sulle informazioni meteorologiche delle avversità avanti elencate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A05914

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 maggio 2005.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 14 dicembre 2004, ed in particolare il progetto n. 12609 presentato dal CNIT - Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni, Electa Napoli S.r.l., Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. e la Wind Telecomunicazioni S.p.a., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 12609 presentato dal CNIT - Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni, Electa Napoli S.r.l., Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. e la Wind Telecomunicazioni S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, con riferimento al progetto n. 12609 presentato dal CNIT - Consorzio nazionale interuniversitario per le Telecomunicazioni, Electa Napoli S.r.l., Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. e la Wind Telecomunicazioni S.p.a., per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento non è stata considerata l'ulteriore agevolazione del 10% relativa alla cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 12609 presentato dal CNIT - Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni, Electa Napoli S.r.l., Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. e la Wind Telecomunicazioni S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 12609 presentato dal CNIT - Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni, Electa Napoli S.r.l., Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. e la Wind Telecomunicazioni S.p.a. è conseguentemente ridotto di € 1.887.911,00 e il contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di € 965.19,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 12609 presentato dal CNIT - Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni, Electa Napoli S.r.l., Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. e la Wind Telecomunicazioni S.p.a., è ridotta di euro 922.732,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12609 del 06/12/2002 Comitato del 14/12/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: AIBER (Accesso Intelligente all''Informazione Integrata di Beni Culturali in ambito Regionale)

Inizio: 01/06/2004

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Cnit - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
PARMA (PR)

Electa Napoli S.R.L.
NAPOLI (NA)

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
ROMA (RM)

Wind Telecomunicazioni S.p.A.
ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 3.896.560,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.585.800,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.310.760,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.036.300,00	€ 1.236.360,00	€ 3.272.660,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 549.500,00	€ 74.400,00	€ 623.900,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.585.800,00	€ 1.310.760,00	€ 3.896.560,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.069.971,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	641.705,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A05760

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 febbraio 2005.

Versamento del 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi direttamente al comune interessato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA
E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
E
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Visto, in particolare, l'art. 32, concernente misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali;

Visto il comma 41 del predetto articolo, il quale prevede che, al fine di incentivare la definizione da parte dei comuni delle domande di sanatoria per gli abusi edilizi, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione è devoluto ai comuni interessati;

Visto che il secondo periodo del predetto comma stabilisce che, con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione del comma stesso;

Decretano:

Una quota pari al 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi, ai sensi dell'art. 35, comma 14, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativamente alla definizione degli illeciti edilizi prevista dall'art. 32, commi da 25 a 41, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, è versata dal richiedente la sanatoria direttamente al comune interessato secondo le modalità stabilite dal comune stesso.

La restante quota pari al 50 per cento della somma dovuta a titolo di conguaglio dell'oblazione di pertinenza dell'erario è versata con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 2004, n. 14, concernente il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi.

Roma, 18 febbraio 2005

Il Capo del dipartimento delle infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici
ARREDI

Il Capo dipartimento della ragioneria generale dello Stato
CANZIO

05A05909

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici locali di Savona e Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici locali di:

Savona l'11 maggio 2005 dalle ore 12,30 alle ore 13;

Imperia il 23 maggio 2005 dalle ore 11,30 alle ore 13.

Motivazioni:

Gli uffici locali sotto elencati hanno comunicato la chiusura al pubblico a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad assemblee indette dalle OO.SS.:

Savona con nota n. 23138 del 12 maggio 2005 - chiusura al pubblico l'11 maggio 2005 dalle ore 12,30 alle ore 13;

Imperia con nota n. 22918 del 24 maggio 2005 - chiusura al pubblico il 23 maggio 2005 dalle ore 11,30 alle ore 13.

Il Garante del contribuente, con nota n. 3426 del 6 giugno 2005, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Riferimenti normativi:

a) Attribuzioni dei direttori regionali dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66) e successive modifiche ed integrazioni decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

delibera 216 del Comitato di gestione del 9 dicembre 2004 - prot. n. 218278;

b) Organizzazione interna delle strutture dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149645 del 19 novembre 2003;

c) Classificazione delle posizioni dirigenziali;

contratto collettivo nazionale per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'area 1;

d) accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Genova, 8 giugno 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A05916

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 8 giugno 2005.

Adozione dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Deliberazione n. 15073).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed, in particolare, l'art. 116 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», che ha modificato il capo V del titolo V del libro V del codice civile introducendo, fra l'altro, l'art. 2325-*bis*;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *f),* del sopra citato decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che ha modificato la sezione V del capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, introducendo, fra l'altro, l'art. 111-*bis*;

Vista la delibera Consob n. 14372 del 23 dicembre 2003;

Visti gli articoli 2-*bis*, 108, 109, 110, 111 e 112, nonché gli allegati 3G e 3G-*bis* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 108, comma 2, del citato regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 che, a seguito dell'entrata in vigore della delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005, non prevede più una periodicità semestrale per l'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante e dispone, altresì, che tale pubblicazione possa avvenire tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni;

Visto in particolare l'art. 112 del medesimo regolamento che, a seguito dell'entrata in vigore della citata delibera n. 14990, non prevede più la possibilità per gli emittenti strumenti finanziari diffusi di essere dispensati dagli obblighi informativi fuori dei casi indicati al secondo comma dell'articolo stesso, relativo agli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione europea o nei mercati di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico e alle SICAV;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sulla base delle comunicazioni pervenute fino al 31 maggio 2005;

Considerato che nessun emittente di cui all'art. 112, secondo comma, della citata delibera Consob n. 11971 ha trasmesso alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-*bis*;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» di cui all'art. 108, comma 2 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'elenco, aggiornato al 31 maggio 2005, comprende n. 91 emittenti strumenti finanziari diffusi tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 109, 110 e 111 della delibera n. 11971/1999.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 8 giugno 2005

Il presidente: CARDIA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE Situazione aggiornata al 31/05/2005		
N. Prog.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
1	ALINOR SPA - RIPALTA CREMASCA (CR)	azioni ord.
2	ASPES MULTISERVIZI SPA - PESARO	azioni ord.
3	ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA - BELLUNO	azioni ord
4	AURORA ASSICURAZIONI SPA - SAN DONATO MILANESE (MI)	azioni ord.
5	AZIENDA SONDRIESE MULTISERVIZI SPA - SONDRIO	azioni ord.
6	BANCAPULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord. - azioni priv.
7	B. AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
8	B. ANTONVENETA SPA - PADOVA	obbl. cv.
9	B. CARIME SPA - COSENZA	azioni ord.
10	B. COOPERATIVA CATTOLICA SCARL - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
11	B. COOPERATIVA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
12	B. DEL MONTE DI FOGGIA SPA - FOGGIA	azioni ord.
13	B. DELLA CAMPANIA SPA - NAPOLI	azioni ord.
14	B. DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA SPA - BRESCIA	azioni ord.
15	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
16	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
17	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
18	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
19	B. DI SASSARI SPA - SASSARI	azioni ord.
20	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
21	B. DI TREVISO SPA - TREVISO	azioni ord.
22	B. FARNESE SCARL - PIACENZA	azioni ord.
23	B. MODENESE SPA - MODENA	azioni ord.
24	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
25	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
26	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
27	B. POP. DEL MATERANO SPA - MATERA	azioni ord.
28	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
29	B. POP. DI ANCONA SPA - ANCONA	azioni ord.
30	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
31	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord.
32	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
33	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
34	B. POP. DI CROTONE SPA - CROTONE	azioni ord.
35	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
36	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
37	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
38	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
39	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
40	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SPA - MONZA (MI)	azioni ord.
41	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
42	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
43	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.
44	B. POP. DI SVILUPPO SCARL - NAPOLI	azioni ord.
45	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
46	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
47	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
48	B. POP. PROVINCIALE LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
49	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord.
50	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (AG)	azioni ord.- obbl. cv.
51	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
52	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
53	B. VALORI SPA - BRESCIA	azioni ord.
54	BANCO DI SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
55	BELVEDERE SPA - PECCIOLI (PI)	azioni ord.
56	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
57	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
58	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord.
59	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
60	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
61	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
62	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
63	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
64	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
65	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - CARIM - RIMINI	azioni ord.
66	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
67	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

68	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SCARL - REGGIO EMILIA	azioni part. coop.
69	CPL CONCORDIA SOC. COOP. - CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)	azioni part. coop.
70	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
71	CREDITO SICILIANO SPA - PALERMO	azioni ord.
72	DEIULEMAR SPA - TORRE DEL GRECO (NA)	obbl.
73	ELFI SPA - FORLI'	azioni ord.
74	EURONORD HOLDING SPA - MILANO	azioni ord.
75	F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA - MILANO	azioni ord.
76	FARBANCA SPA - CASALECCHIO DI RENO (BO)	azioni ord. - obbl. cv
77	FINITAL - FINANZIARIA ITALIANA SPA - AREZZO	obbl.
78	FRIULI VENEZIA GIULIA ASSICURAZIONI "LA CARNICA" SPA - UDINE	azioni ord.
79	FUTURA SPA - PISTOIA	azioni ord.
80	ITALIMPRESA SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
81	ITER - COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO SCARL - LUGO (RA)	azioni part. coop.
82	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
83	KB 1909 SOC. FINANZ.PER AZIONI - FINANCNA DELNISKA DRUZBA - GORIZIA	azioni ord.
84	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
85	NEW INTERNATIONAL METALCRAFT SOCIETY SPA - PADOVA	azioni ord.
86	NOSIO SPA - MEZZOCORONA (TN)	azioni ord.
87	PROFIT HOLDING SPA - MILANO	azioni ord.
88	TASSULLO SPA - TASSULLO (TN)	azioni ord. - obbl. cv
89	UNIBANCA SPA - CESENA (FO)	azioni ord. - obbl. cv.
90	VENETO BANCA SCARL - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord. - obbl. cv.
91	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

05A05939

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente il *referendum* popolare per il distacco del comune di San Michele al Tagliamento dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, con verbale chiuso in data 6 giugno 2005, ha accertato a norma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alla votazione, tenutasi nei giorni 29 e 30 maggio 2005, per il *referendum* popolare indetto con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 21 marzo 2005, non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, così come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione (50 per cento + 1).

05A06110

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 giugno 2005

Dollaro USA	1,2110
Yen giapponese	132,33
Lira cipriota	0,5742
Corona ceca	30,050
Corona danese	7,4407
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,66950
Fiorino ungherese	248,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0477
Corona svedese	9,2835
Tallero sloveno	239,43
Corona slovacca	38,565
Franco svizzero	1,5397
Corona islandese	79,66
Corona norvegese	7,8765
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3052
Leu romeno	36162
Rublo russo	34,5950
Nuova lira turca	1,6618
Dollaro australiano	1,5830
Dollaro canadese	1,5218
Yuan cinese	10,0228
Dollaro di Hong Kong	9,4154
Rupia indonesiana	11631,66
Won sudcoreano	1227,23
Ringgit malese	4,6028
Dollaro neozelandese	1,7078
Peso filippino	66,938
Dollaro di Singapore	2,0277
Baht tailandese	49,562
Rand sudafricano	8,3879

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A06051

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gammamix»

Provvedimento n. 129 del 31 maggio 2005

Premiscela per alimenti medicamentosi «Gammamix» nella confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103322018.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7/B - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II: aggiornamento della parte II del dossier di registrazione-modifica dell'eccipiente.

È autorizzata, per la premiscela medicata indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento della Parte II del dossier di registrazione che comporta la modifica di composizione relativamente agli eccipienti, così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Le ulteriori modifiche legate alla suddetta variazione si riferiscono a:

metodo di produzione;

specifiche del prodotto finito;

metodi analitici.

Il periodo di validità del prodotto suindicato in confezione integra e del mangime medicato resta invariato mentre la validità dopo la prima apertura è stabilita in sessanta giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05858

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Romidys 1 mg/ml soluzione iniettabile».

Provvedimento n. 130 del 31 maggio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ROMIDYS 1 mg/ml soluzione iniettabile.

Confezioni: fiala multidose da 20 ml A.I.C. n. 103124018.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. - 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - Carros Cedex (Francia).

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0146/001/IB/004.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 41, a, 2- nuova confezione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario, l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: scatola 12 fiale da 20 ml A.I.C. n. 103124020.

Il presente provvedimento che ha efficacia immediata, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05859

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Agrisept».

Provvedimento n. 131 del 31 maggio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario AGRISEPT compresse effervescenti.

Confezioni:

astuccio 50 compresse - A.I.C. n. 102753011;

astuccio 100 compresse - A.I.C. n. 102753023;

barattolo 100 compresse - A.I.C. n. 102753035.

Titolare A.I.C.: Biojen International Limite, Naas, Co. Kildare (Irlanda) rappresentata in Italia dalla Schering Plough S.p.A. con sede legale in Milano, via Ripamonti 89 - codice fiscale 00889060158;

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0103/001/IB/002.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 7, c - variazione officina di produzione.

Si autorizza la modifica dell'officina di produzione che sarà ora la seguente: officina Medentech Limited Clonard Road Whitemill Industrial Estate Wexford - Irlanda.

La suddetta officina sarà anche responsabile per il confezionamento ed il rilascio dei lotti.

Tale variazione comporta come modifiche conseguenti la modifica minore del procedimento di produzione del prodotto finito e le modifiche delle specifiche di rilascio del prodotto.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05860

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicati concernenti l'approvazione di alcune delibere adotate dall'ONAOSI

Con ministeriale n. 24/0002254/OSI-L-16 del 27 maggio 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 28 adottata dalla giunta esecutiva dell'ONAOSI in data 26 febbraio 2005, concernente «Delibera del consiglio di amministrazione n. 5 del 12 gennaio 2003 - Deliberazioni conseguenti».

Con ministeriale n. 24/0002248/OSI-L-15 del 27 maggio 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 18 adottata dalla giunta esecutiva dell'ONAOSI in data 21 gennaio 2005, concernente i criteri per l'assegnazione dei contributi post-laurea specialistica o a ciclo unico: specializzazioni, master di secondo livello, corsi di perfezionamento, di posti aggiuntivi e dottorati di ricerca.

Con ministeriale n. 24/0002243/OSI-L-14 del 27 maggio 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 16 adottata dalla giunta esecutiva dell'ONAOSI in data 21 gennaio 2005, concernente la definizione delle modalità di accesso alle prestazioni e della misura del contributo di primo intervento.

Con ministeriale n. 24/00023 19/OSI-L-20 del 27 maggio 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 13 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ONAOSI in data 20 marzo 2005, concernente la misura dei contributi ONAOSI 2005-2024, l'adozione bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2005 c.d. «parallelo» e revoca delle delibere n. 36/04 e n. 76/04.

05A05957-60-61-63

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 20 gennaio 2005 dall'INARCASSA

Con ministeriale n. 24/0002365/ING-L-82 del 30 maggio 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera, adottata dal consiglio di amministrazione di INARCASSA in data 20 gennaio 2005, con la quale è stata redatta la tabella per la rivalutazione dei redditi ai fini del calcolo delle pensioni nonché si è inteso adeguare, dal 1° gennaio 2005, in proporzione alla variazione dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, i trattamenti pensionistici erogati dall'Ente, i limiti di reddito ed i contributi minimi.

05A05958

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 249/2004, adottata in data 10 novembre 2004 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale n. 24/0002375/GEO-L-58 del 30 maggio 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 249/2004 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 10 novembre 2004, concernente l'adozione delle tabelle dei coefficienti aggiornati per la determinazione della riserva matematica ai fini della ricongiunzione dei precedenti periodi assicurativi nonché delle relative istruzioni operative.

05A05959

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'Organismo «Edison verifiche S.r.l.», in San Marcellino

Con decreto ministeriale del Direttore generale della direzione generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 7 giugno 2005 il seguente organismo:

Edison verifiche S.r.l. - Corso Italia 193 - 81030 San Marcellino(Caserta):

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra alimentati con tensione oltre 1000 V

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A05848

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE all'Organismo «S.T.I. - Sviluppo tecnologie industriali S.r.l.», in Sora.

Con decreto ministeriale del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 7 giugno 2005, l'Organismo «S.T.I. - Sviluppo Tecnologie Industriali S.r.l.» - via Tofaro 42/b - Sora (Frosinone) è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A05849

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione dell'Istituto Northern International School - Buenos Aires - Argentina, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 7 giugno 2005 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto Northern International School - Buenos Aires - Argentina.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

05A05913

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modifica della denominazione e aumento di capitale sociale di «BPB Assicurazioni vita S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, rende noto che in data 15 aprile 2005 l'assemblea straordinaria degli azionisti di «BPB Assicurazioni vita S.p.a.», con sede in Milano, ha deliberato di modificare la denominazione sociale in «BPU Assicurazioni vita S.p.a.» e di aumentare il capitale sociale da euro 33.8000.000,00 a euro 42.863.600,00.

05A05911

DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501139/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00